



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Nomina e compenso dei componenti della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) prevista dall'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 493 e seguenti, che hanno istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e disciplinato il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);

VISTO il proprio decreto 10 maggio 2019 e successive modifiche, recante “*Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)*”, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019;

VISTO il proprio decreto 4 luglio 2019, recante “*Nomina e relativi compensi dei componenti della Commissione tecnica di cui all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO l'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modifiche, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che ha disposto la durata della Commissione tecnica del FIR fino al 31 ottobre 2023;

VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, il quale:

- al comma 762, consente ai risparmiatori, che hanno tempestivamente presentato domanda di accesso alle prestazioni del suindicato Fondo indennizzo risparmiatori, respinta in tutto o in parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, di ripresentare alla apposita Commissione tecnica domanda di indennizzo, sulla base dei requisiti e delle procedure previsti dall'articolo 1, commi da 493 a 507, della sopra citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dal relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019 sopra menzionato;
- al comma 763, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominata la Commissione tecnica di cui al comma 762, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, stabilendo inoltre che dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del cennato decreto ministeriale di nomina da adottare decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione delle domande di cui al comma 762;

CONSIDERATA la necessità di adottare il decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 763, della citata legge n. 199 del 2025, per nominare i tre componenti della Commissione



tecnica per l'ammissione alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) e per determinare i relativi emolumenti nella misura massima stabilita dallo stesso comma 763;

VISTA la proposta di composizione della Commissione tecnica del FIR formulata dal Dipartimento del tesoro con appunto prot. 3205 del 22 gennaio 2026;

CONSIDERATO che Consap - concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. è stata incaricata di espletare l'attività di Segreteria tecnica del FIR dall'articolo 8, comma 5, del suindicato decreto ministeriale 10 maggio 2019, richiamato dal citato articolo 1, comma 762, della legge n. 199 del 2025;

DECRETA:

Articolo 1 (*Commissione tecnica del FIR*)

1. La Commissione tecnica prevista dall'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, competente per l'esame delle domande e l'ammissione alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), è composta come segue:
 - a) Pres. Gianfranco Servello, componente con funzioni di Presidente;
 - b) Prof. Fernando Greco, componente;
 - c) Prof.ssa Anna Scotti, componente;
2. La Commissione tecnica di cui al comma 1 entra in carica con la registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2026.
3. In attuazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 9 del decreto ministeriale 10 maggio 2019 citato in premessa, nel caso di dimissioni, decadenza e revoca dei componenti nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2019 citato in premessa.

Articolo 2 (*Compenso*)

1. Il compenso dei componenti della Commissione tecnica è determinato, al lordo e comunque onnicomprensivo di ogni altro onere o spesa, nella misura di 30.000 euro per il Presidente e di 20.000 euro per ciascuno degli altri componenti.
2. Per ogni giorno di presenza alle riunioni, è attribuito un gettone di presenza lordo pari a 300 euro per il Presidente e pari a 200 euro per ciascuno degli altri componenti. Per una o più riunioni nello stesso giorno viene corrisposto un solo gettone di presenza a ciascuno dei componenti partecipanti.
3. La spesa prevista dal presente articolo è posta a carico del capitolo 1598/PG.1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026.

Articolo 3 (*Disposizioni organizzative e finanziarie*)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, commi 762 e seguenti, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la Commissione tecnica esercita le funzioni previste dal decreto ministeriale 10 maggio 2019 citato in premessa.
2. Per le deliberazioni della Commissione tecnica di cui all'articolo 1 si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 del decreto ministeriale 10 maggio 2019 citato in premessa. La Commissione tecnica è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti ed in caso di



parità di voti espressi prevale quello del Presidente. Le riunioni potranno essere tenute anche con partecipazione dei componenti, in tutto o in parte, in modalità remota.

3. L'attività di segreteria tecnica è svolta, organizzata e gestita da Consap - concessionaria servizi assicurativi pubblici s.p.a., che provvede a porre in essere tutti gli atti, i processi e le iniziative occorrenti per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica del FIR e per l'esecuzione delle relative deliberazioni in applicazione della disciplina prevista dal decreto ministeriale 10 maggio 2019 citato in premessa. La spesa per il rimborso degli oneri relativi all'attività di Consap s.p.a. è posta a carico del capitolo 1598/PG.2 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero nella misura massima complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

Articolo 4 (*Trattamento dei dati personali*)

1. Nell'esercizio delle attività connesse alla gestione del Fondo, da cui discende il trattamento di dati personali disciplinato dal regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, la Commissione tecnica, attese le sue specifiche competenze e l'indipendenza che contraddistingue il suo operato, assicura, in riferimento all'ambito di operatività riconosciuto dal presente decreto, il rispetto dei principi, degli obblighi e delle garanzie previsti in osservanza e in adempimento delle prescrizioni di cui all'articolo 24 del predetto regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016.
2. Consap S.p.a., in virtù di quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019 citato in premessa, svolge le attività di segreteria tecnica. Il rapporto è regolato tra le parti in osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 28 del sopra citato regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, con la nomina da parte della Commissione tecnica di Consap s.p.a. quale responsabile del trattamento, da formalizzare mediante apposito separato atto.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO

